

Albo N°2439 dal 15.06 al 30.06.15



**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA**

~~~~~  
**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**DELIBERAZIONE N. 16 DEL 12/06/2015**

**COMMISSARIO STRAORDINARIO nominato per la gestione dell'Ente in sostituzione del consiglio comunale, giusto Decreto Presidenziale della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015**

**OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DITTA CRISAFULLI FRANCESCA ( SENTENZA N. 339/12 GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.) AI SENSI DELL'ART.194 COMMA 1 LETT.A) D.L.VO 267/2000**

l'anno duemilaquindici, addì ..dodici... del mese di .....giugno.....alle ore ....10 e seguenti....

nella Casa Comunale è presente: Il Commissario straordinario Dr. Fulvio Bellomo-  
Partecipa il Segretario Generale D.ssa Sabrina Ragusa

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**Vista l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;**

**Dato atto che la stessa è corredata dei pareri prescritti dall'art. 53 della legge 08/06/1990 n. 142 recepita dalla L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;**

**Ritenuto che la proposta di che trattasi è meritevole di approvazione;**

**Visto il decreto della Regione Siciliana n. 101 - Servizio I. S.G. Del 01/04/2015 con il quale è stato nominato Commissario Straordinario del Comune di Barcellona P.G. il Dr. Fulvio Bellomo.**

**VISTA la L.R. 44/91;**

### **DELIBERA**

**APPROVARE e far propria l'allegata proposta di deliberazione avente per oggetto:**

**“Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Crisafulli Francesca (sentenza n. 339/12 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000”.**

**che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.**

## **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva**

**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**  
**PROVINCIA MESSINA**

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N.21 DEL 9-06-2015

**OGGETTO: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Crisafulli Francesca (sentenza n. 339/12 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".**

Settore competente: I° Servizio Contenzioso

**RITENUTO** dover procedere a riconoscere come debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Legisl. n. 267/2000, comma 1 lett. a), quello scaturente dalla sentenza n. 339/12 del Giudice di Pace di Barcellona P.G., che si allega sotto la lettera A), relativa al seguente giudizio

**CRISAFULLI Francesca c/COMUNE DI BARCELLONA P.G.** - sentenza n. 339/12 emessa il 22/06/2012, dal Giudice di Pace di Barcellona P.G. nella causa iscritta al n. 248/11 R.G.;

Importi dovuti:

- 1) € 1.371,00 sorte capitale;
- 2) € 226,21 rivalutazione monetaria come in sentenza;
- 3) € 275,65 interessi legali come in sentenza al 06/05/2015;
- 4) € 335,00 spese CTU in sentenza;
- 5) € 90,00 spese vive in sentenza;
- 6) € 810,00 compensi in sentenza;
- 7) € 101,25 rimborso spese generali 12,5%;
- 8) € 36,45 CPA (4%) su € 911,25;
- 9) € 208,50 IVA (22%) su € 947,70;

e così la somma di € 3.454,06, oltre rivalutazione ed interessi legali come liquidati in sentenza dal 7/05/2015 al soddisfo, e le spese e compensi successive occorrente come per legge.

Tali importi sono dovuti a titolo di risarcimento dei danni riportati dall'autovettura tg. AM 046KG di proprietà dell'attrice Crisafulli Francesca a seguito di un incidente verificatosi in data 31/10/15 sulla via Kennedy di Barcellona P.G. a causa di una buca posta nella propria corsia di marcia, giusta sentenza n. 339/12 del Giudice di Pace di Barcellona P.G.-

**VISTO** l'art. 194 del D. Legisl. 267/2000;

**VISTI** gli artt. 152 e 164 del D. Legisl. 267/2000.

DELIBERA

1) Riconoscersi la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza n. 339/12 del Giudice di Pace di Barcellona P.G., che si allega sotto la lettera A), ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) del D. L.vo n. 267/2000, quello inerente il giudizio di cui in narrativa, che qui si intende richiamato e trascritto, dando atto che le obbligazioni pecuniarie sono connesse a responsabilità del Comune, per un totale di € 3.454,06.

2) Impegnare la spesa di € 3.454,06, come sopra distinta, per risarcimento danni, rivalutazione monetaria, interessi legali, compensi e spese legali, IVA e CPA al cap. 139/01 -

bilancio 2015.

3) Dare atto che al pagamento si provvederà con successivo e separato provvedimento, previa approvazione del presente provvedimento.

4) Trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti – Regione Sicilia a cura dell'Ufficio di Segreteria.

Il responsabile del procedimento

*U. Lo Mares*



N. 339/12 Sent.  
N. 248/11 R.G.  
N. 210/12 Rep.  
N. 2311/12 Cron.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BARCELLONA P.G.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barcellona P.G., avv. Angelo Ragonese de Gregorio,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 248/11 R.G. dell'anno 2011, assunta in  
decisione all'udienza del 18.6.2012, vertente

**tra**

CRISAFULLI FRANCESCA, c.f. CRSFNC51L42A638V, nata a  
Barcellona il 2.7.51 ed ivi residente in via Saia Bizzarro n.13/5,  
rappresentata e difesa in virtù di procura stesa in calce all'atto di citazione  
dall'avv. Teresa Bartolone, presso il cui studio di Barcellona via Roma  
n.167 è elettivamente domiciliata - Attrice -

**contro**

COMUNE di BARCELLONA P.G., in persona del Sindaco pro-tempore,  
con sede in Barcellona, rappresentato e difeso in virtù di procura stesa a  
margine della comparsa di risposta dall'avv. Antonino Zarcone presso il  
cui studio di Barcellona via Villa n.23 è elettivamente domiciliato

- Convenuto -

**Oggetto:** Risarcimento danni.

**Conclusioni:** i procuratori delle parti precisavano le proprie conclusioni,  
riportandosi alle domande svolte in atti e verbali di causa.

**Svolgimento del processo**

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra Crisafulli conveniva  
in giudizio dinanzi al Giudice di Pace il Comune di Barcellona, in persona

del Sindaco *pro tempore*, per ivi sentirlo condannare, previa declaratoria di responsabilità, al risarcimento dei danni subiti nel sinistro verificatosi il 31.10.05 in Barcellona via Kennedy, nel quale la vettura tg.AM046KG di proprietà dell'attrice, finiva in una buca posta nella propria corsia di marcia, non visibile e non segnalata, la cui responsabilità va ascritta al convenuto Comune, proprietario della strada, che non aveva effettuato la dovuta manutenzione e riparazione, nè segnalato la presenza dell'insidia; a sostegno delle domande produceva la documentazione fotografica e riferiva che la buca non era in alcun modo visibile in ragione dell'ora tarda e la inadeguatezza della illuminazione e non era segnalata; in conseguenza del sinistro la vettura riportava danni per € 232,50 oltre Iva, come da preventivo prodotto; l'attrice subiva lesioni da cui é derivata una invalidità permanente; il Comune sebbene regolarmente costituito in mora, non aveva provveduto al risarcimento. Con vittoria di spese e competenze di causa.

Costituitosi in giudizio, il Comune contestava quanto *ex adverso* dedotto e chiedeva il rigetto della domanda perché infondata in fatto ed in diritto in quanto non provata, sostenendo che nessuna responsabilità era ascrivibile al Comune bensì alla condotta di guida, poichè l'insidia era visibile ed evitabile con la ordinaria diligenza; sosteneva in subordine un concorso di colpa e contestava comunque la quantificazione dei danni.

Instauratosi il contraddittorio, ammessa ed espletata la prova testimoniale, disposta Ctu per accertare le lesioni subite, precisate le conclusioni e depositate comparse conclusionali, all'udienza del 18.6.2012 la causa veniva trattenuta per la decisione.

#### **Motivi delle decisione**

La domanda attorea è parzialmente fondata e merita accoglimento nei termini di cui appresso.

Va premesso che sussistono diversi orientamenti giurisprudenziali in tema di tutela apprestata per l'utente di una strada pubblica che, dall'uso di questa, abbia subito un danno.

Secondo l'orientamento predominante questa tutela è esclusivamente quella predisposta dall'art. 2043 c.c., osservandosi che la p.a. incontra nell'esercizio del suo potere discrezionale anche nella vigilanza e controllo dei beni di natura demaniale, limiti derivanti dalle norme di legge o di regolamento, nonché dalle norme tecniche e da quelle di comune prudenza e diligenza, ed in particolare dalla norma primaria e fondamentale del *neminem laedere* (art. 2043 c.c.), in applicazione della quale essa è tenuta a far sì che il bene demaniale non presenti per l'utente una situazione di pericolo occulto, cioè non visibile e non prevedibile, che dia luogo al c.d. trabocchetto o insidia stradale (Cass. 22.4.1999, n. 3991; Cass. 28.7.1997, n. 7062; Cass. 20.8.1997, n. 7742; Cass. 16.6.1998, n. 5989);

Un orientamento minoritario, invece, riconduce la responsabilità della p.a., proprietaria di una strada pubblica, per danni subiti dall'utente di detta strada, alla disciplina di cui all'art. 2051 c.c., assumendo che la p.a., quale custode di detta strada, per escludere la responsabilità che su di essa fa capo a norma dell'art. 2051 c.c., deve provare che il danno si è verificato per caso fortuito, non ravvisabile come conseguenza della mancanza di prova da parte del danneggiato dell'esistenza dell'insidia, che questi, invece, non deve provare, così come non ha l'onere di provare la condotta commissiva o omissiva del custode, essendo sufficiente che provi l'evento danno ed il nesso di causalità con la cosa (Cass. 22.4.1998, n. 4070; Cass.

20.11.1998, n. 11749; Cass. 21.5.1996, n. 4673).

Con le più recenti pronunzie la Corte di Cassazione ha chiarito che spetta al Giudice individuare nella singola fattispecie la specifica tipologia di responsabilità, precisando che anche nella ipotesi di applicazione dell'art. 2043 cc. "la responsabilità della p.a. non può essere limitata ai soli casi di insidia o trabocchetto in quanto qualunque anomalia del bene è idonea in linea di principio a configurare il comportamento colposo della p.a.", purché in presenza del nesso di causalità (Cass. n.15383 /06).

Ciò premesso, e ritenendo equo assumere l'orientamento predominante, poiché si versa nell'ipotesi di responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c., la prova della anomalia stradale, in cui si sostanzia il fatto illecito della p.a., deve essere fornita dal danneggiato. In altri termini, perché sia ravvisabile detta responsabilità, è necessario che venga dimostrata la presenza della insidia stradale (o trabocchetto), che deve presentare l'elemento oggettivo della non visibilità e quello soggettivo della non prevedibilità, o quantomeno di una anomalia della strada, tale da causare il danno.

Nel caso in specie in ordine alla responsabilità del Comune convenuto, ente proprietario della strada, sufficienti elementi di colpevolezza si desumono dalla documentazione prodotta, nonché dalla assunzione di prova testimoniale ed in assenza di elementi contrari offerti dal convenuto.

Dai suddetti mezzi di prova emerge che in data 31.10.05 alle ore 19,30 la vettura attorea, percorrendo la suddetta via incappava in diverse buche non segnalate, che occupavano gran parte della corsia di marcia, ed in conseguenza perdeva il controllo e finiva sul marciapiede posto a sx della carreggiata, subendo i danni lamentati.



Detta dinamica, nonché lo stato dei luoghi, sono stati confermati dal teste Perdichizzi Sebastiano, che ha reso dichiarazioni sufficientemente circostanziate e non contraddittorie, nonché dalla produzione fotografica, da cui si evince che le buche, seppure ampie non erano profonde.

I suddetti elementi ed in particolare la mancata segnalazione della buca, la scarsa visibilità dovuta all'ora tarda ed alla limitata illuminazione pubblica, confermano la presenza della insidia stradale.

D'altra parte dagli stessi elementi è emerso che trattasi di una strada con condizioni di traffico intenso, in pieno centro storico e fornita di pubblica illuminazione, da ciò discende che l'attore avrebbe dovuto tenere una velocità moderata, potendo così individuare le buche per tempo e quantomeno limitare i danni, ma ciò, data la scarsa profondità delle buche, risulta incompatibile con i danni riportati dalla vettura e con le lesioni lamentate, per cui deve dedursi che la vettura procedesse a velocità elevata, risultando altrimenti inspiegabile la perdita di controllo e l'urto con il marciapiedi posto a sx della carreggiata, mentre le buche sono sul lato dx.

Va dunque applicato il principio giurisprudenziale secondo il quale in tali fattispecie una volta che sia stata accertata l'esistenza di una situazione di insidia in una strada aperta al pubblico, spetta all'ente proprietario l'onere di provare che l'incidente causato da detta situazione poteva essere evitato da una diversa condotta di guida dell'autoveicolo (cass. 13.5.2002 n.6807).

Ciò posto, in applicazione dei principi su esposti, in ragione del diverso onere probatorio posto a carico delle diverse parti, a parere di questo giudice deve dichiararsi che il sinistro si è verificato per un concorso di colpa che va gradata nella misura del 30% a carico dell'attrice e del 70% a carico del convenuto.

Passando dunque all'individuazione dell'entità dei danni da lesione riportati nel sinistro dalla sig.ra Crisafulli, occorre far riferimento alle risultanze della c.t.u. affidata alla dr. Giuseppina Bruno la quale, a seguito di accurate indagini ha accertato - del tutto condivisibilmente ed all'esito di considerazioni logiche sostanzialmente non resiste da fondati e contrastanti elementi - che il periziato riportava a causa del sinistro "*cervicalgia post-traumatica*" e veniva sottoposto a terapia medica. In risposta a specifico quesito sul nesso eziologico, il CTU incaricato di redigere la perizia medico legale sull'attrice ha espressamente accertato la riconducibilità delle lesioni all'evento.

Detta realtà patologica, in considerazione della età del soggetto, ha indotto il C.T.U. a valutare un danno biologico pari al 1-2%.

Sulla scorta delle conclusioni rassegnate, il c.t.u. ha motivatamente stimato il periodo di invalidità temporanea assoluta in 10 giorni, e la invalidità temporanea parziale al 50% in giorni 10, necessari per una ripresa funzionale onde riprendere le normali occupazioni.

In conseguenza di quanto sostenuto è risarcibile il danno biologico, inteso, secondo la nozione ormai generalmente condivisa in giurisprudenza, come menomazione dell'integrità psico-fisica in sé e per sé considerata, in quanto incidente sul valore uomo in tutta la sua concreta dimensione, che si collega alla somma delle funzioni naturali afferenti al soggetto nell'ambiente in cui la vita si esplica.

Tenuto conto dei consueti parametri di valutazione: età dell'infortunato; natura e tempo di guarigione delle lesioni; suscettibilità dei postumi di incidere sul concreto svolgimento delle comuni attività del vivere quotidiano e sull'andamento dei rapporti sociali; valore del punto medio di

invalidità riferito alle Tabelle di Liquidazione del Danno Biologico adottate con la Legge n.57 del 5.3.2001, con riferimento alle lesioni con danni "micropermanenti", che questo Giudice adotta nei giudizi di risarcimento danni alle persone; si ritiene equo liquidare il danno alla persona come segue:

- a) il periodo di inabilità temporanea assoluta deve essere contenuto nei limiti di **giorni dieci** con conseguente risarcimento di **€ 420,00** in ragione di **€ 42,00** per ogni giorno di inabilità;
- b) per la inabilità temporanea parziale, stimata in **giorni dieci al 50%** vanno liquidati **€ 210,00**;
- c) per danno biologico da invalidità permanente, concordemente con quanto emerso dalla CTU, tale danno deve essere stimato, a parere di questo Giudice, nella misura del **1,5%** della totale abilità, con conseguente risarcimento di **€ 800,00** come indicato nelle citate tabelle;
- d) quanto al danno morale, data la illiceità del fatto, l'età dell'attrice e le sofferenze patite, alla luce delle più recenti pronunzie delle S.U. deve procedersi ad una adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico che tenga conto della sofferenza morale, da considerarsi provata in base a semplice inferenza presuntiva, tenuto conto del sentimento normalmente percepito dal soggetto che subisce lesioni personali; a tal uopo appare equo liquidare la somma di **€ 300,00**.
- e) Non sono state prodotte ricevute per spese mediche.

Complessivamente pertanto il danno da lesioni ammonta a di **€ 1.730,00**, tuttavia detto importo va ridotto in considerazione della percentuale di responsabilità attribuita all'attrice, per cui può liquidarsi in via equitativa la somma di **€ 1.211,00** a titolo di risarcimento del danno. Su detta somma

non compete rivalutazione monetaria, per essere stata determinata sulla base di valori attuali del punto di invalidità; sulla somma come sopra determinata, devalutata al momento del sinistro e via via rivalutata, competono gli interessi da calcolarsi al tasso legale secondo la misura per ogni periodo stabilita per legge dal giorno del sinistro fino al soddisfo.

Passando poi all'individuazione dell'entità dei danni riportati nel sinistro dalla vettura attorea, la domanda è sostenuta dalla produzione di un preventivo di spesa emesso dalla officina "Calabrò Domenico", dell'importo di € 232,50 esclusa Iva; le riparazioni ivi indicate risultano compatibili con la dinamica accertata, tuttavia l'attrice non ha curato la conferma in sede di prova testimoniale del documento. Sul punto il convenuto ha contestato l'importo richiesto senza produrre documentazione.

Per quanto sopra la domanda attorea è da ritenersi fondata su elementi sufficienti a consentire la valutazione del danno, ma il superiore importo va ridotto in considerazione della percentuale di responsabilità attribuita all'attrice, per cui appare equa una liquidazione di €160,00 a titolo di risarcimento del danno riportato dal mezzo, su cui vanno calcolati la rivalutazione monetaria e gli interessi legali, dall'evento al soddisfo.

Infine, in virtù del principio della soccombenza ex art. 91 c.p.c., nella fattispecie parziale, in ragione della corresponsabilità, occorre compensare parzialmente le spese di causa e condannare la convenuta al pagamento della somma già ridotta di complessivi €900,00, di cui € 90,00 per spese ed €810,00 per diritti ed onorari di avvocato, oltre €335,00 per spese di c.t.u.

*P. Q. M.*


il Giudice di Pace di Barcellona PG, avv. Angelo Ragonese de Gregorio,

definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la parziale responsabilità del Comune di Barcellona PG nel sinistro per cui è causa, e per l'effetto condanna il Comune, in persona del Sindaco *pro tempore*, al pagamento in favore di Crisafulli Francesca della complessiva somma di €1.371,00 a titolo di risarcimento dei danni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come stabilito in parte motiva; condanna altresì il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, parzialmente compensate, che liquida in complessivi € 900,00, oltre il 12,50% dei compensi per spese generali (art.14 tar.for.), Iva e Cpa, oltre al rimborso di €335,00 per spese di c.t.u., in favore dell'attrice.

Sentenza per legge provvisoriamente esecutiva.

Così deciso in Barcellona PG, addì 22 giugno 2012

Il Giudice di Pace  
*Angelo Ragonese de Gregorio*



Depositato in Cancelleria  
Barcellona P.G., il

26 GIU 2012



IN CANCELLERIA  
*Carmela La Mata*

**COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO**  
**PROVINCIA DI MESSINA**

PROPOSTA DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 21 DEL 9-06-2015

Oggetto: "Riconoscimento debiti fuori bilancio ditta Crisafulli Francesca (sentenza n. 339/12 Giudice di Pace di Barcellona P.G.) ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. a) D. Leg.vo 267/2000".

**PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVOREVOLE

Barcellona P. di G. 8/5/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
D.ssa Marina Lo Monaco

**PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA**

Ai sensi dell'art. 53 della L. 8/6/1990 n° 142 recepito dall'art. 1 della L.R. 11/12/1991 n° 48, così come sostituito dall'art. 12 della L.R. 23/12/2000 n° 30 in ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVOREVOLE ~~si attesta la copertura finanziaria di C. .... sull'intervento ..... del bilancio comunale.~~

*nella considerazione che l'Amministrazione è assoggetta alla  
giurisdizione delle somme relative nel bilancio al prelievo del*


Barcellona P. di G., 12/05/2015

IL DIRIGENTE DEL SETTORE IV *corrente servizio*  
D.ssa Elisabetta Bartolone

Il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma

Il Commissario Straordinario

Dr. Fulvio Bellomo




La presente è copia conforme all'originale

Li 15 GIU. 2015

Il Segretario Generale

D.ssa Sabrina Ragusa



Il Segretario Generale



### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su conforme attestazione del responsabile della pubblicazione, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 15-06-2015 per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 bis della L.R. 44/91 e che contro la stessa .....sono stati presentati reclami. In fede.

Dalla residenza Municipale li

Il responsabile della pubblicazione Albo

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 30 dicembre 1991, n. 44 e successive modifiche

ed integrazioni, pubblicata all'albo on line, per quindici giorni consecutivi, dal

15-06-2015 al 30-06-2015

è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

è stata dichiarata immediatamente esecutiva

in data.....è stata trasmessa al Settore..... per l'esecuzione

Il Segretario Generale